Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-37

La Camera dei deputati è convocata per lunedì 8 marzo 1937-XV, alle ore 16, in seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2069, recante norme per il divieto di nuove costruzioni di baraccamenti per uso di abitazione nella circoscrizione del Governatorato di Roma. (1519).

2. — Conversione in legge del R. decreto legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri. (1520).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514. (1523).

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1191, sul riordinamento delle Stanze di compensazione. (1524).

5. — Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34. (1525).

6. — Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34. (1526).

7. — Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1931-32, 1932-33 e 1933-34. (1527).

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1529).

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale. (1530).

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo. (1532).

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2099, concernente la modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina. (1533).

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2131, riguardante norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione aeronautica. (1534).

13. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1562).

(630)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2465.
Proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, che stabilisce norme temporanee per il trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare l'efficacia di alcuni provvedimenti relativi ad assegni stabiliti per il predetto personale;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei seguenti Regi decreti, già prorogate fino al 30 settembre 1936-XIV con l'art. 1 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1936-XV:

R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 814, relativo all'aumento della indennità viveri ai militari indigeni del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2058, concernente deroghe all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia, per quanto riguarda il matrimonio dei militari di truppe nazionali appartenenti ai comandi, reparti e servizi destinati dalla Libia nelle Colonie dell'Africa Orientale;

R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2059, circa provvedimenti di carattere contingente in materia di trattamento economico ai militari indigeni dell'Eritrea;

R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 2018, riguardante la determinazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale;

Art. 40 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, concernente la paga giornaliera coloniale per i graduati e militari di truppa della Regia aeronautica in Africa Orientale;

R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 174, relativo al trattamento economico ai sottocapi e comuni della Regia marina in servizio a terra in Eritrea ed in Somalia;

R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 925, riguardante l'indennità di carica agli ufficiali aventi comando di truppe indigene in Africa Orientale.

Art. 2.

Il termine di validità del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, e relative norme integrative, e del R. decreto 13 febbraio 1936-XIV. n. 922, modificato dal R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1405, già stabilito al 30 settembre 1936-XIV coll'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, è prorogato al 31 dicembre 1936-XV.

Rimangono ferme le limitazioni stabilite dal secondo e terzo comma del citato art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, nei riguardi dei personali in servizio nei territori che costituivano l'Eritrea e la Somalia Italiana prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019. Per detti personali è prorogata al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

Per i militari nazionali ed assimilati, in servizio negli altri territori dell'Africa Orientale Italiana, il 3° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, numero 2017, si applicherà a coloro che al 31 dicembre 1936-XV si troveranno ricoverati in luoghi di cura metropolitani o coloniali, in licenza di convalescenza, in attesa di provvedimenti medico-legali oppure in attesa della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, sono mantenute in vigore per il periodo 1° ottobre 1936-XIV-31 dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2466.

Istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visti i Regi decreti-legge 18 novembre 1928-VII, n. 2628, e 24 novembre 1932-XI, n. 1765, relativi alla costituzione di una Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie, convertiti rispettivamente nelle leggi 4 febbraio 1929 VII, n. 216, e 3 aprile 1933-XI, n. 316;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di sostituire la Commissione stessa con un organo consultivo che comprenda i rappresentanti di organizzazioni sindacali della madrepatria e di completare con organi consultivi locali l'ordinamento del controllo nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica nelle Colonie;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero delle colonie una Consulta centrale per l'edilizia e l'urbanistica composta come segue:

1° un accademico d'Italia designato dal presidente della Reale Accademia d'Italia e scelto fra quelli che abbiano particolare competenza in materia, con funzioni di presidente;

2° i direttori generali per l'Africa Orientale, per l'Africa Settentrionale, per gli affari generali, gli studi e la propaganda e l'ispettore generale delle opere pubbliche del Ministero delle colonie;

3° il direttore generale delle antichità e belle arti del Ministero della educazione nazionale;

4° un componente della Giunta d'arte del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero delle finanze;

5° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

6° il presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica;

7° due rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli architetti;

8° due rappresentanti del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

9° un funzionario coloniale del ruolo di Governo di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.

I rappresentanti dei Sindacati sono designati dal Ministro per le corporazioni su indicazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Il presidente, i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dei Sindacati, il componente della Giunta d'arte, ed il segretario sono nominati per un triennio con decreto del Ministro per le colonie.

In caso di impedimento o di assenza i componenti della Consulta che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.

Art. 2.

La Consulta centrale deve dare parere:

1° sulle direttive generali per lo sviluppo edilizio dei centri urbani di maggiore importanza;

2° su i progetti di piani regolatori dei centri urbani di maggiore importanza;

3° su i progetti di pubblici edifici di carattere artistico o monumentale e sui complessi di costruzioni edilizie, pubpliche e private, di particolare importanza, nei vari centri urbani;

4° su ogni altro progetto o questione sui quali il Ministro per le colonie ritenga di sentirla.

La Consulta centrale potrà essere incaricata dal Ministro per le colonie di eseguire e di far eseguire da alcuni suoi componenti, missioni e studi nelle Colonie in materia di edilizia e di urbanistica.

Per gli estranei all'Amministrazione dello Stato il relativo trattamento di missione verrà stabilito d'intesa con il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

La Consulta centrale tiene le sue sedute presso il Ministero delle colonie in seguito a convocazione del Ministro.

Art. 3.

Presso il Governo generale, presso ciascuno dei Governi dell'Africa Orientale Italiana e presso il Governo della Libia, sono istituiti Comitati per l'edilizia e l'urbanistica, con competenza sui rispettivi territori. Il Comitato costituito presso il Governo generale ha competenza per il territorio del Governatorato di Addis Abeba.

I Comitati sono composti come segue:

1° il Governatore di Addis Abeba, per quello istituito presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, il podestà del capoluogo del Governo (o il commissario regionale che ha sede nel capoluogo se non esista l'amministrazione municipale) per quelli istituiti presso gli altri Governi con funzioni di presidente;

2° il capo della Sezione degli affari civili della competente Direzione di Governo;

3° l'ingegnere capo dell'Ufficio opere pubbliche;

4° l'ispettore della Sanità pubblica;

5° uno o più architetti, liberi professionisti o dipendenti da Enti parastatali, nominati per un triennio con provvedimento del Vice governatore generale o con decreto del Governatore a seconda che si tratti del Comitato istituito in Addis Abeba o degli altri;

6° un funzionario coloniale del ruolo di Governo, di grado non inferiore al 10° con funzioni di segretario.

In caso di impedimento o di assenza i componenti del Comitato che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono, possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.

Art. 4.

I Comitati devono dare parere ai Governatori generali ed ai Governatori:

1° sulle norme esecutive per lo sviluppo dei centri urbani in applicazione delle direttive generali stabilite dall'art. 2, numero 1;

2° in sede di formazione dei progetti dei piani regolatori dei centri urbani;

3° sui progetti di edifici privati di maggior rilievo;

4° su ogni altro progetto o questione sui quali i Governatori generali o i Governatori ritengano di sentirle.

I Comitati controllano inoltre la esecuzione delle costruzioni nei vari centri urbani, curando che siano intonate ai criteri generali di edilizia e di urbanistica stabiliti per ciascun centro.

Art. 5.

I Comitati sono convocati presso ciascun Governo rispettivamente dal Governatore generale o dal Governatore.

I loro pareri, di ordine puramente artistico, non vincolano l'esame tecnico-amministrativo dei progetti demandato, dalle vigenti disposizioni, ad altri organi.

Art. 6.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 18 novembre 1928-VII, n. 2628, e 24 novembre 1932-XI, n. 1765, convertiti rispettivamente nelle leggi 4 febbraio 1929-VII, n. 216, e 3 aprile 1933-XI, n. 316, ed ogni altra disposizione contraria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1936-XV, n. 2467.
Diritto di preferenza nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana a coloro che hanno ivi partecipato alle operazioni militari in qualità di combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 269, che approva l'ordinamento fondiario per l'Eritrea; 23 novembre 1931-X, n. 1553, sulla valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altopiano eritreo; 8 giugno 1911, n. 820, sulla messa in valore dei terreni disponibili nella Somalia Italiana; 24 gennaio 1929-XII, n. 226, che reca modificazioni all'ordinamento per le concessioni agricole nella Somalia Italiana;

Considerato che coloro che hanno partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari nei territori dell'Africa Orientale debbano essere a chiunque altro preferiti nel colonizzare i territori stessi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella concessione delle terre dell'Africa Orientale Italiana che saranno destinate alla colonizzazione agraria in tutte le sue varie forme, hanno diritto di assoluta preferenza, fra

i richiedenti di uno stesso lotto, coloro che hanno ivi partecipato, in qualità di combattenti, alle operazioni militari, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 145. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2468.

Proroga delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1635, sull'indennità coloniale al personale in servizio nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603, relativo all'aumento dell'indennità coloniale al personale in servizio in Eritrea ed in Somalia;

Visto il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1635, contenente norme sulla indennità coloniale al personale in servizio nel-l'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 26 luglio 1935-XIII, n. 1603, prorogate al 30 settembre 1936-XIV dall'art. 1 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1635, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1936-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 144. — MANCINI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 157.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 158.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le Lotterie di Merano e di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1796, riguardante l'apertura di credito fino ad un milione per le spese occorrenti per le Lotterie di Merano e di Tripoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 159.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo Circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 903, concernente la costituzione di un nuovo Circolo ospedaliero con capoluogo a Cassano d'Adda (Milano).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 160.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 161.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al regolamento di previdenza approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per il personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al regolamento di previdenza approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 162.

Revisione della convenzione 31 luglio 1923-I approvata con decreto Ministeriale 10 novembre 1923-II per la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S.A.M.A.), delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino in territorio di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino, site in territorio della provincia di Pescara;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La convenzione 31 luglio 1923, approvata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Commissario del Governo per i beni dei sudditi già nemici, in data 10 novembre 1923, concernente la concessione in esercizio alla Società Abruzzese Miniere Asfalto (S.A.M.A.), delle miniere erariali asfaltifere di San Valentino, site in territorio della provincia di Pescara, modificata con atto 27 febbraio 1935, approvato con decreto dei Ministri per le corporazioni e per le finanze in data 8 marzo 1935, è rescissa con decorrenza dal 1° gennaio 1934, condizionatamente alla stipulazione di un nuovo atto di concessione ai sensi degli articoli seguenti, fermo restando l'obbligo della S.A.M.A. di corrispondere allo Stato l'importo dei canoni arretrati per il quadriennio 1930-1933, in sei rate annuali uguali, di cui la prima al 1° marzo 1937, oltre gli interessi previsti nel citato atto 27 febbraio 1935.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, di approvare un nuovo atto da stipularsi fra lo Stato e la Società Abruzzese Miniere Asfalto, per la concessione in esercizio delle miniere erariali di San Valentino, con decorrenza dal 1° gennaio 1937 al 10 novembre 1953, e per la sistemazione dei rapporti relativi alla gestione delle miniere fino al 31 dicembre 1936.

In tale sistemazione di rapporti, i Ministri suddetti sono autorizzati a consentire che, fermo restando quanto dispone l'art. 1, i rapporti medesimi vengano definiti con compensazione delle reciproche azioni e ragioni.

Art. 3.

Le tasse di registro ed accessorie corrisposte sugli atti di cui all'art. 1 rimangono definitivamente acquisite allo Stato.

Il nuovo atto sarà registrato e trascritto con la tassa fissa di lire dieci.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 163.

Disciplina delle rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle Società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744;
Ritenuta l'urgente necessità di disciplinare le eventuali rivalutazioni per conguagli monetari delle entità patrimoniali delle Società commerciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rivalutazioni per conguagli monetari degli enti patrimoniali delle Società od Enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, possono essere effettuate soltanto al fine di una più adeguata determinazione delle quote di deperimento e di consumo.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni suddette non possono, in tutto o in parte, essere distribuiti in qualsiasi forma, nè passati ad aumento di capitale, e neppure possono essere computati fra le riserve per l'applicazione dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744.

Art. 2.

In caso di violazione delle disposizioni del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto-legge è imposta a carico della Società od Ente una pena pecuniaria non superiore all'ammontare della somma di cui si è disposto contro i divieti previsti dalle disposizioni medesime.

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore, e, secondo la natura della Società od Ente, i sindaci o le altre persone delegate al controllo, sono inoltre soggetti personalmente e distintamente ad una pena pecuniaria da L. 5000 a L. 50.000.

Tali pene pecuniarie sono applicate con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Contro il decreto emanato dal Ministro per le finanze ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2 è ammesso, tanto da parte delle Società ed Enti, quanto da parte delle persone indicate al secondo comma del sopra citato art. 2, reclamo alla Corte di appello di Roma, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del decreto.

Ad istanza dell'interessato, da farsi nello stesso reclamo, la Corte di appello può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Art. 4.

La riscossione della pena pecuniaria è effettuata in unica soluzione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 164.

Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-

legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Alluminio in nastri	per la fabbricazione di ganci, occhielli, bottoni, rivetti e ribadini (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 100	1 anno
Alluminio in lingotti ed in pani	per la fabbricazione di autoveicoli e di parti staccate di autoveicoli (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Pali di legno: per essere sottoposti ad uno speciale processo di conservazione.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1938.

(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057);

b) Linters idrofilizzati: per la fabbricazione della fibra artificiale all'acetato di cellulosa.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, successivamente prorogata);

c) Caffè crudo: per essere torrefatto e confezionato in scatole di latta.

La concessione è valevole fino al 28 febbraio 1938.

(R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006, successivamente prorogata).

Art. 3.

Il termine massimo per la riesportazione del vermut fabbricato con alcool temporaneamente importato è stabilito in un anno.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 165.

Approvazione della convenzione con annesso statuto, stipulata tra la Regia università di Cagliari ed alcuni Enti locali per la costituzione del Consorzio universitario della città stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Visti gli atti relativi al Consorzio universitario di Cagliari;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione con annesso statuto, stipulata in Cagliari il 2 agosto 1924-II tra la Regia università ed alcuni Enti locali, concernente la costituzione di un Consorzio universitario, al quale, ai sensi dell'art. 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è riconosciuta personalità giuridica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 132. — MANCINI.

N. 49 di repertorio.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

Costituzione del Consorzio universitario.

L'anno 1924, il giorno 2 del mese di agosto in Cagliari nei locali degli uffici di segreteria di questa Regia università.

Sono comparsi avanti a me avv. Enrico Loy Peluffo, segretario nella Amministrazione universitaria, delegato ai contratti:

il Magnifico rettore della Regia università di Cagliari prof. comm. Roberto Binaghi del fu Tomaso, nato e domiciliato in Cagliari, che stipula quale presidente del Consiglio di amministrazione della Regia università di Cagliari nell'interesse della quale viene costituito il presente Consorzio;

il vice prefetto della provincia di Cagliari cav. dott. Luigi Farina di Giovanni, nato a Bitti (provincia di Sassari), domiciliato a Cagliari, quale presidente della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Cagliari;

il cav. rag. Vittorio Tredici di Giovanni, nato a Iglesias (prov. di Cagliari), domiciliato in Cagliari, quale commissario prefettizio della città di Cagliari;

l'avv. Francesco Loriga del fu Vincenzo, nato a Sassari e domiciliato in Cagliari, segretario capo della Camera di commercio di Cagliari, quale rappresentante del commissario governativo per l'amministrazione della Camera di commercio di Cagliari.

I predetti signori qui intervenuti agendo in nome e nell'interesse dei rispettivi Enti da loro rappresentati si associano al fine di costituire, come col presente atto costituiscono, fra i sunnominati Enti un Consorzio denominato: « Consorzio universitario di Cagliari » a totale beneficio di questa Regia università e con effetto retroattivo col 1° luglio 1924.

L'oggetto del costituito Consorzio, la sua durata, i fondi coi quali contribuiscono i singoli Enti associati risultano determinati dallo statuto approvato nell'adunanza del 22 luglio 1924 tenutasi nel Gabinetto del Magnifico rettore di questa Regia università, che qui si unisce in allegato *A* quale parte sostanziale ed integrante dell'atto.

Gli Enti associati a mezzo dei loro rappresentanti si assumono l'obbligo di corrispondere alla cassa del Consorzio e per tutta la sua durata a partire dal 1° gennaio 1925 i contributi stabiliti dall'art. 4 dello statuto e precisamente:

la provincia di Cagliari L. 50.000 (lire cinquantamila) annue, aumentabili a L. 80.000 (lire ottantamila) coi bilanci annuali;

la Camera di commercio di Cagliari L. 10.000 (lire diecimila) annue;

il comune di Cagliari L. 100.000 (lire centomila) annue.

Per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1924 i predetti Enti corrisponderanno al Consorzio le seguenti somme:

la provincia di Cagliari L. 10.000 (lire diecimila);

il comune di Cagliari L. 50.000 (lire cinquantamila);

la Camera di commercio di Cagliari L. 10.000 (lire diecimila).

Le spese del presente atto sono a carico dello Stato nel cui interesse è stipulato.

Del presente atto scritto in numero un foglio di carta uso bollo da persona di mia fiducia e dell'allegato dello statuto, io segretario ho dato lettura agli interessati stessi che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il rettore della Regia università di Cagliari: Roberto Binaghi,
Il rappresentante della provincia di Cagliari: Farina dott. Antonio Luigi;
Il rappresentante del comune di Cagliari: Vittorio Tredici;
Il rappresentante della Camera di commercio di Cagliari: Francesco Loriga,
Il segretario della Regia università di Cagliari: Enrico Loy Peluffo.

Registrato a Cagliari, addì 11 agosto 1924, vol. 25 R., fog. 105, n. 381, Atti pubblici - Esatto L. *Gratis*.

Il ricevitore: (firma illeggibile).

Allegato A.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

Statuto del Consorzio universitario.

Art. 1.

È costituito tra il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Cagliari un Consorzio universitario, che ha sede in Cagliari presso la Regia università.

Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, non che Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati.

Art. 2.

Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Università di Cagliari e in particolar modo:

a) di sussidiare gli Istituti e i Laboratori delle varie Facoltà e Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico di regola conservabile;

b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica;

c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico-sociale;

d) istituire impianti igienico-sanitari negli edifici scolastici.

Art. 3.

La durata del Consorzio è illimitata. L'impegno da parte degli Enti consorziati agli effetti della determinazione del contributo è di anni quattro, rinnovabile tacitamente di quattro anni in quattro anni sempre quando non intervenga disdetta da farsi almeno un anno prima.

Art. 4.

I fondi del Consorzio sono costituiti:

a) dal contributo annuo di L. 100.000 (lire centomila) del comune di Cagliari;

b) dal contributo annuo di L. 50.000 (lire cinquantamila), aumentabile a L. 80.000 (lire ottantamila) coi bilanci annuali, della provincia di Cagliari;

c) dal contributo annuo di L. 10.000 (lire diecimila) della Camera di commercio di Cagliari;

d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a più anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti ecc. (come al comma 2 dell'art. 1).

Art. 5.

Il materiale scientifico, i libri e tutti gli oggetti per natura conservabili, acquistati con i fondi del Consorzio, rimangono in proprietà di questo e saranno tenuti in evidenza mediante apposito inventario.

Art. 6.

I servizi di cassa e di contabilità del Consorzio sono affidati all'Ufficio economato dell'Università.

Art. 7.

Nel bilancio di previsione sarà stanziato annualmente un fondo di riserva per gli eventuali bisogni straordinari.

Art. 8.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto del rettore dell'Università che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio e di un delegato del Collegio generale dei professori.

Possono far parte del Consiglio, e per la durata del loro impegno finanziario, anche altri delegati di contribuenti quando conferiscano una somma annua non inferiore a L. 5000 (lire cinquemila). Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Spetta al Consiglio:

a) l'approvazione del regolamento e delle sue eventuali modificazioni;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo finanziario.

Il Consiglio si aduna ordinariamente due volte all'anno, straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto necessario dal presidente o in seguito a istanza scritta e motivata di almeno tre consiglieri.

Art. 10.

Il rettore dell'Università rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta:

a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo;

b) l'erogazione degli assegni e sussidi, non che del fondo di riserva, in conformità delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 11.

In caso di scioglimento del Consorzio tutto il patrimonio già acquisito passa in proprietà all'Amministrazione universitaria.

Nel caso in cui l'Università venisse soppressa o comunque ridotta, gli Enti consorziati si riservano il diritto di entrare in possesso del patrimonio consorziale in proporzione dei contributi versati o di cederlo allo Stato a prezzo di stima.

Il rettore della Regia università di Cagliari: ROBERTO BINAGHI.

Il rappresentante della provincia di Cagliari: FARINA DOTT. ANTONIO LUIGI.

Il rappresentante del comune di Cagliari: VITTORIO TREDICI.

Il rappresentante della Camera di commercio di Cagliari: FRANCESCO LORIGA.

Il segretario della Regia università di Cagliari: ENRICO LOY PELUFFO.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 166.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Massafra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 246 p. p. del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Viste la deliberazione 7 novembre 1936 e l'istanza 28 novembre 1936 con le quali il comune di Massafra, unico della circoscrizione dell'Archivio mandamentale di Massafra, ha chiesto la soppressione di detto ufficio;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Archivio notarile mandamentale di Massafra è soppresso.

Gli atti e documenti in esso attualmente custoditi saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Taranto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 167.

Condono di punizioni disciplinari ad ufficiali, sottufficiali e camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le punizioni disciplinari già inflitte o da infliggere ad ufficiali, capisquadra e camicie nere della Milizia volontaria sicurezza nazionale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Non sono condonate:

a) la radiazione;

b) la dimissione d'autorità;

c) la cancellazione dai ruoli;

d) la sospensione precauzionale in attesa di giudizio sia penale che disciplinare, nonchè le sospensioni applicate in conseguenza di provvedimenti adottati dal P.N.F. o da altri Enti ed Autorità;

e) tutti quei provvedimenti disciplinari che abbiano carattere di definitivo allontanamento dalla Milizia.

Art. 3.

Le disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 88, relative all'infrazione delle leggi sul matrimonio dei militari del Regio esercito, sia ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa sono applicabili solo a quelle Milizie speciali che per esplicita disposizione di legge sono state assoggettate all'osservanza delle leggi in materia di matrimonio per gli appartenenti al Regio esercito.

Agli appartenenti alla Milizia ordinaria, che per inosservanza delle disposizioni interne siano stati esonerati dal S.P.E. per non aver ottenuto il prescritto nulla osta a contrarre matrimonio, può essere revocato il provvedimento di esonero a domanda degli interessati, presentata al Comando generale M.V.S.N. non oltre il 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 4.

È facoltà del Comandante generale M.V.S.N., previa domanda dell'interessato, da presentarsi nei termini indicati nell'articolo precedente, di concedere la reintegrazione nel

grado agli ufficiali, capisquadra e camicie nere che l'avessero perduto in seguito a condanna per bancarotta semplice, in qualsiasi epoca, non oltre l'11 febbraio 1937-XV, salvo il disposto dell'ultima parte dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il condono concesso col presente decreto non comporta:

a) alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo;

b) il riesame delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti Commissioni;

c) la reintegrazione in servizio.

Art. 6.

I condoni preveduti dagli articoli precedenti si applicano alle sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere per fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto il giorno 11 febbraio 1937-XV.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile anche nelle Isole Italiane dell'Egeo, nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia.

Non si applica agli appartenenti alla M.V.S.N., mobilitati nei territori innanzi indicati ed assoggetati alle leggi disciplinari di altre Forze armate dello Stato, qualora vengano a beneficiare di analoghe disposizioni relative alle Forze armate dalle quali dipendono, non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1936-XV.

Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 18 luglio 1920, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Lucca fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 11 luglio 1935, n. 1411, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ed il sig. conte Minutoli Tegrini Piero venne nominato commissario per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi dodici dalla data del decreto stesso;

Visto il R. decreto 21 agosto 1936, col quale il termine per tale gestione straordinaria venne prorogato al 30 novembre 1936;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine assegnato al predetto commissario per dargli modo di portare a compimento il mandato affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. conte Minutoli Tegrini Piero, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca, è prorogato al 31 marzo 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 236.

(485)

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV.

Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 30 settembre 1930, n. 1508, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1962, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto ed il sig. avv. Antonio Caputo è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente con l'incarico di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'Ente stesso entro il 30 maggio 1934;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1934, 10 gennaio, 11 luglio, 23 dicembre 1935; 6 aprile, 8 giugno 1936 e 3 settembre 1936-XIV, con i quali il detto termine è stato prorogato al 31 ottobre 1936-XV;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente tale termine;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. avv. Antonio Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara, è prorogato al 30 aprile 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 56.

(486)

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV.
Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 128, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como fu riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 29 agosto 1929, n. 1772, con il quale fu nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;

Visti i Regi decreti 12 maggio 1930, n. 4872; 4 settembre, 23 dicembre 1930; 2 marzo, 4 settembre, 7 dicembre 1931; 18 febbraio, 16 giugno, 8 settembre e 10 novembre 1932; 23 febbraio, 18 maggio, 28 settembre 1933; 26 febbraio e 21 giugno 1934; 14 febbraio, 11 luglio e 23 dicembre 1935; 6 aprile, 8 giugno e 2 settembre 1936, con i quali il termine per la gestione straordinaria venne prorogato al 31 ottobre 1936-XV;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Considerato che è opportuno che la gestione straordinaria sia prorogata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è prorogato al 30 aprile 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 58.

(487)

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV.
Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertiti in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1413, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma, fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1846, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ed il sig. comm. ing. Luigi Vitali è stato nominato commissario per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso;

Visti i Regi decreti 6 aprile, 5 giugno e 21 agosto 1936, con i quali il termine della detta gestione venne prorogata al 31 ottobre 1936-XV;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferito al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga al termine assegnato al predetto commissario, per dargli modo di portare a termine il riordinamento dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. comm. ing. Luigi Vitali, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma, è prorogato al 30 aprile 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 57.

(489)

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV.

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1912, n. 1266, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Cosenza fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 20 marzo 1933, con il quale venne nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;

Visti i Regi decreti 4 agosto 1933, 21 dicembre 1933, 12 aprile 1934, 3 dicembre 1934, 4 aprile 1935, 23 dicembre 1935, 6 aprile, 2 luglio e 21 agosto 1936, coi quali il termine assegnato per la gestione straordinaria è stato prorogato al 31 ottobre 1936-XV;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di provvedere alla proroga della gestione straordinaria dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. cav. Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, è stato prorogato al 30 aprile 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 57.

(488)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1937-XV

Nuova composizione del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935, n. 2186, concernente l'istituzione del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 settembre 1936-XIV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 1936) riflettente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decretano:

A parziale modifica di precedenti disposizioni, il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, è composto nel modo seguente:

Membri effettivi:

1. S. E. Guarneri gr. cr. prof. Felice, Sottosegretario per gli scambi e per le valute, presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

2. Masi gr. uff. dott. Manlio, direttore generale per gli scambi con l'estero nel Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

3. Grassi gr. uff. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro, quale rappresentante del Ministero delle finanze;

4. S. E. Giannini gr. cr. prof. Amedeo, senatore del Regno, direttore generale degli affari commerciali nel Ministero degli affari esteri, quale rappresentante del Ministero stesso.

5. Parisi on. dott. Alessandro, presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, quale rappresentante della Confederazione stessa.

6. Biamonti gr. uff. avv. Luigi, direttore generale della Associazione tra le società italiane per azioni, quale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali.

7. Marinelli comm. dott. Marino, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante dell'Istituto stesso.

8. Grà comm. dott. Carlo, direttore capo servizio della vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, quale rappresentante del Ministero stesso.

Membri supplenti:

1. Dall'Oglio gr. uff. dott. Giuseppe, direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in caso di impedimento o assenza di S. E. gr. cr. prof. Guarneri.

2. Bonaini cav. uff. ing. Adolfo, capo divisione nel Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, in sostituzione del gr. uff. dott. Masi.

3. Cremonese comm. rag. Francesco, ispettore superiore del Tesoro, o in caso di sua assenza o impedimento, Del

Vecchio comm. dott. Giuseppe, capo divisione amministrativo nel Ministero delle finanze, in sostituzione del grand'ufficiale dott. Grassi.

4. Calisse comm. dott. Alberto, vice direttore generale degli affari commerciali nel Ministero degli affari esteri, in sostituzione di S. E. gr. cr. Giannini prof. Amedeo.

5. Martignone comm. avv. Giacomo, direttore della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, in sostituzione dell'on. dott. Parisi Alessandro.

6. Coppola d'Anna comm. dott. Francesco, vice direttore dell'Associazione fra le società italiane per azioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Biamonti.

7. Ercoli cav. rag. Arturo, capo ufficio delle gestioni speciali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del comm. dott. Marinelli.

8. Gentile cav. uff. dott. Antonio, ispettore capo del servizio di vigilanza sulle assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del comm. dott. Grà.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(631)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1937-XV.
Restituzione della tassa di scambio sulla esportazione dei prodotti di fibra artificiale avvenuta dal 1° gennaio al 30 giugno 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1937 il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,50 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 200 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Media dei cambi e dei titoli

del 26 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,91
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,685
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,1480
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6690
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,15
Svezia (Corona)	4,7905
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	71,625
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,10
Rendita 5 % (1935)	90,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,075
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,55

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale e dei relativi esami di abilitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti i decreti Ministeriali 15 gennaio 1937-XV e 27 gennaio 1937-XV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 18 e 29 gennaio 1937-XV, coi quali furono indetti i concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione;

Veduta la lettera dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 1937-XV, n. 7146.11.2/1.3.1;

Decreta:

Il diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale e dei relativi esami di abilitazione, indetti con i decreti Ministeriali sopra citati, è stabilito come segue:

DATA			Classe	DISCIPLINE	Prove
giorno	mese	anno			
15	marzo	1937	VII–d	Traduzione lingua e letteratura spagnuola I grado	Scritta
16	»	»	»	Composizione lingua e letteratura spagnuola I grado	Scritta
17	»	»	VIII–l	Traduzione lingua e letteratura spaguola II grado	Scritta
18	»	»	»	Composizione lingua e letteratura spagnuola II grado	Scritta
19	»	»	VII–[illegible]	Traduzione lingua e letteratura tedesca I grado	Scritta
20	»	»	»	Composizione lingua e letteratura tedesca I grado	Scritta
21	»	»	VIII–c	Traduzione lingua e letteratura tedesca II grado	Scritta
22	»	»	»	Composizione lingua e letteratura tedesca II grado	Scritta
23	»	»	VII–a	Traduzione lingua e letteratura francese I grado	Scritta
24	»	»	»	Composizione lingua e letteratura francese I grado	Scritta
25	»	»	VIII–a	Traduzione lingua e letteratura francese II grado	Scritta
26	»	»	»	Composizione lingua e letteratura francese II grado	Scritta
30	»	»	VII–b	Traduzione lingua e letteratura inglese I grado	Scritta
31	»	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese I grado	Scritta
1	aprile	»	VIII–b	Traduzione lingua e letteratura inglese II grado	Scritta
2	»	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese II grado	Scritta
3	»	»	III	Lettere greche e latine	Scritta
4	»	»	X	Matematica e fisica	Scritta
5	»	»	II	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Scritta
6	»	»	IX	Matematica	Scritta
6	»	»	XV	Storia dell'arte	Orale
7	»	»	V	Lettere italiane e latine e storia: tema in lingua italiana	Scritta
8	»	»	V	Lettere italiane e latine e storia: tema in lingua latina	Scritta
9	aprile	1937	IV	Lettere italiane e storia	Scritta
10	»	»	XIV	Maestra giardiniera	Scritta
10	»	»	XI	Scienze naturali, chimica e geografia	Orali
11	»	»	I	Italiano, latino, storia e geografia	Scritta
11	»	»	XIII	Musica e canto	Scritta
12	»	»	VI	Filosofia e storia	Scritta
13	»	»	XII	Disegno	Grafica
16	»	»	F–XI	Topografia e costruzioni	Scritta
16	»	»	X–Avv.	Materie tecniche agrarie - Corsi	Scritta
17	»	»	F–XI	Topografia e costruzioni	Grafica
17	»	»	X–Avv.	Materie tecniche e agrarie - Corsi	Grafica
18	»	»	XVI–Avv.	Esercitazioni pratiche industriali	Scritta
19	»	»	XVI–Avv.	Esercitazioni pratiche e industriali	Grafica
20	»	»	XVI–Avv.	Esercitazioni pratiche e industriali	Pratica
22	»	»	XV–Avv.	Esercitazioni pratiche e agrarie	Scritta
23	»	»	VI–Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Scritta
24	»	»	V–Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Scritta
25	»	»	V–Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Grafica
26	»	»	IV–Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie di avviamento professionale	Scritta
27	»	»	L–II	Storia e geografia negli Istituti Nautici	Scritta
27	»	»	IV–Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole secondarie avviamento professionale	Grafica
28	»	»	B–II	Matematica Istituti Tecnici inferiori	Scritta
28	»	»	C–I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scritta
29	»	»	I–Avv.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista	Scritta
30	»	»	II–Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia ed igiene	Scritta

DATA			Classe	DISCIPLINE	Prove
giorno	mese	anno			
1º	maggio	1937	E-IX	Disegno professionale e tecnologia del legno	Scritto-grafica
1º	»	»	E-I	Matematica, fisica e chimica	Scritta
2	»	»	D-I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Scritta
2	»	»	A-VI	Matematica e fisica	Scritta
3	»	»	D-II	Chimica e industrie agrarie	Scritta
3	»	»	A-III fr.	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	Scritta
4	»	»	D-XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Scritta
4	»	»	A-III fr.	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	Scritta
5	»	»	D-XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Grafica
5	»	»	A-IV fr.	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	Scritta
7	»	»	E-X	Tecnologia, elementi di costruzioni disegno professionale	Grafica
7	»	»	A-IV fr.	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	Scritta
8	»	»	L-VI	Macchine marine e disegno	Scritta
8	»	»	A-III ingl.	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Scritta
9	»	»	L-VI	Macchine marine e disegno	Grafica
9	»	»	A-III ingl.	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Scritta
10	»	»	A-III spagn.	Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *B*	Scritta
10	»	»	A-IV ingl.	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Scritta
11	»	»	A-III spagn.	Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *B*	Scritta
11	»	»	A-IV ingl.	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Scritta
12	»	»	A-I	Italiano, storia, geografia e cultura fascista	Scritta
12	»	»	A-III ted.	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*	Scritta
13	maggio	1937	A.III ted.	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*	Scritta
14	»	»	A-IV ted.	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	Scritta
15	»	»	A-IV ted.	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	Scritta
16	»	»	A-II	Italiano e storia	Scritta
17	»	»	B-I	Italiano, latino, storia e geografia, cultura fascista	Scritta
18	»	»	G-I	Computisteria e pratica commerciale	Scritta
19	»	»	H-III	Ragioneria e tecnica commerciale	Scritta
20	»	»	A-IX	Disegno	Grafica
21	»	»	H-I	Scienze naturali e geografia	Scritta
22	»	»	A-VII	Chimica e merceologia	Scritta
23	»	»	H-IV	Materie giuridiche ed economiche	Scritta
24	»	»	H-IV	Materie giuridiche ed economiche	Scritta
25	»	»	J-I	Agronomia ed estimo	Scritta
25	»	»	A-VIII	Scienze e merceologia	Pratica
26	»	»	J-I	Agronomia ed estimo	Scritta
28	»	»	J-II	Topografia	Scritta
29	»	»	J-II	Topografia	Grafica
30	»	»	A-X	Costruzioni e disegni di costruzioni	Scritta
31	»	»	A-X	Costruzioni e disegni di costruzioni	Grafica

Roma, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(632)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.